



COMUNE di TORRI IN SABINA

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049 tel. 0765/62004 - fax 0765/62012

Prot. 2891 del 30.05.2022

Torri in Sabina, lì 30.05.2022

Ordinanza n. 19/2022

Oggetto: POTATURA SIEPI, E PIANTE NONCHE' ABBATTIMENTO ALBERI IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI, VICINALI, PROVINCIALI E REGIONALI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VERIFICATO che ai bordi delle strade suddette risulta crescente il fenomeno di piante, siepi, rami, foglie e fronde che protendono verso la sede stradale.

DATO ATTO che il fenomeno crea ostacolo ai pedoni e ciclisti, occulta la visibilità della segnaletica agli utenti della strada e talvolta danneggia i corpi dell' illuminazione pubblica e/o ne riduce la luminosità nelle ore notturne.

CONSIDERATO che nell' eventualità di condizioni meteorologiche avverse potrebbero verificarsi episodi di rami staccati che potrebbero cadere lungo la strada provinciale causando gravi situazioni di pericolo in ordine alla circolazione pedonale e veicolare.

APPURATO CHE nel territorio comunale vi sono anche numerosi appezzamenti di terreno, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche che versano in condizione di abbandono ed incuria.

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, per "Sede stradale " si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e provinciali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada.

VISTI l'art. 29 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi.

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini.

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica.

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa.

VISTI: i commi 2 e 4 art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e gli atti d'ufficio.

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

- 1- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali, comunali, vicinali e relativi marciapiedi;
- 2- le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade regionali, provinciali, comunali, vicinali e relativi marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
- 3- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa.

È FATTO OBBLIGO

Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa.

Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

Di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade provinciali e vicinali ad uso pubblico.


Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- in caso di inadempimento i lavori vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste

sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base al citato articolo del Codice della Strada), all' applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



IL SINDACO
Dott. *Michele CONCEZZI*